

IX

27 marzo 1991 - Accordo sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, ex art. 2, Legge 12 giugno 1990, n. 146.

VERBALE DI ACCORDO

Il 27 marzo 1991, presso la sede della Commissione di Garanzia in Roma, Via dei Villini n. 15, le Parti, rispettivamente rappresentate da: Mario LORENZO, Mario QUARTINI, Giampiero GIACARDI, Vittorio BRUN, Antonio VENDER per l'ANIG; da Andrea AMARO, Renato MATTEUCCI, Parolo BARUZZO, Daniele CERRI per la FNLE-CGIL; da Silvio GARBETTA, Dino LAZZAROTTO, Mario BERTONE per la FLERICA-CISL; da Giuseppe AUGERI, Giuseppe CHIARA, Raffaele FRANCIOSA, Giorgio GABRIELLI per la UILSP-UIL, con l'assistenza della Sottocommissione composta dai Proff. Antonio D'ATENA ed Edoardo GHERA, hanno concordato, in adempimento del disposto dell'art. 2, comma 2, Legge 146/1990, di assicurare, nell'esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni indispensabili, secondo le regole e le modalità previste nel testo allegato, che, sottoscritto dalle Parti, costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato al verbale di Accordo 27.3.1991

NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Le Parti, in relazione all'art. 1, punto 2, lettera a) ed art. 2 legge 12.6.1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati - Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) ed in considerazione delle prassi di autoregolamentazione autonomamente praticate da FNLE - FLERICA - UILSP, concordano sulla necessità di individuare, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili per la sicurezza dei servizi erogati dalle aziende, dei cittadini e degli utenti.

Premesso che la legge afferma il diritto per ogni lavoratore di esercitare il godimento del diritto di sciopero, e che questo va opportunamente contemperato con quello volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati nella fattispecie la sicurezza dei cittadini e degli utenti, fra ANIG e FNLE - FLERICA - UILSP si conviene quanto segue:

a) *la sicurezza degli impianti di adduzione e produzione e di distribuzione dei servizi tecnologici a rete va garantita, durante l'astensione dal lavoro, attraverso*

so il mantenimento di tutte le prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi e domenicali nelle stesse misure quantitative e nelle stesse tipologie professionali;

b) i criteri per l'individuazione del personale necessario al mantenimento delle prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio come sopra determinate, sono definiti, in sede di prima applicazione, a livello aziendale e/o di esercizio fra le Parti, entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo;

c) resta inteso che, in caso di mancato accordo in sede aziendale e/o di esercizio, sono garantite le prestazioni indispensabili come sopra determinate, con le modalità vigenti (comprese reperibilità e/o pronto intervento) nei giorni festivi e domenicali.

CODICE DI COMPORTAMENTO SINDACALE

In ottemperanza al comma 5 dell'art. 2 della legge n.146 la proclamazione di ciascuno sciopero, per le azioni di sciopero che abbiano riflessi sull'utenza, deve essere comunicata alle aziende con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni, ad eccezione di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Lo sciopero può essere indetto dai vari livelli delle strutture sindacali FNLE-FLERICA-UILSP, singolarmente o unitariamente.

In ragione della rilevanza, anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, che le manifestazioni hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 146/90, la proclamazione degli scioperi dovrà essere notificata ai competenti livelli aziendali e/o di esercizio mediante comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza dell'organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero: tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterrà inoltre l'indicazione delle unità organizzative e del personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero.

Nei casi di adesione a proclamazione di scioperi effettuati dalle Segreterie Confederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie non contenga tutte le indicazioni suddette, le integrazioni saranno fornite dalle Federazioni di Categoria al corrispondente livello sempre nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni.

La revoca dello sciopero compete alla struttura dichiarante.

Le strutture delle organizzazioni sindacali FNLE-FLERICA-UILSP si impegnano ad evitare la proclamazione di scioperi in concomitanza con:

- la settimana di Pasqua, dal martedì che precede al martedì che segue;*
- il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio;*
- la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio;*
- la settimana di Ferragosto.*

Inoltre, scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o calamità naturali.

Della proclamazione di sciopero e delle relative motivazioni saranno tempestivamente informati gli utenti ed i cittadini. Ogni proclamazione di sciopero dovrà contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro.

CODICE DI COMPORTAMENTO DATORIALE

L'ANIG e le Aziende da essa rappresentate si impegnano a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi gestiti durante l'astensione e della relativa riattivazione.

L'ANIG si assume l'onere, per le Aziende che usufruiscono del servizio sindacale dell'Associazione e ne adottano il contratto, di comunicare alle Aziende stesse le proclamazioni di scioperi indetti dalle strutture nazionali delle organizzazioni sindacali FNLE-FLERICA-UILSP e CGIL-CISL-UIL e le eventuali revocche. Le OO.SS. FNLE-FLERICA-UILSP si impegnano in tal caso ad osservare un preavviso non inferiore ad undici giorni lavorativi.

L'ANIG si impegna a non affidare all'esterno lavori, inerenti il ciclo produttivo aziendale, sospesi per effetto della proclamazione dello sciopero e non aventi conseguenze sull'erogazione del servizio all'utenza.

NORME SANZIONATORIE

In ottemperanza al comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 146 i lavoratori che si asterranno dalle prestazioni indispensabili in violazione di quanto previsto ai punti a) b) e c) del presente accordo, saranno soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, secondo le procedure previste dall'art. 50 del C.C.N.L. 17.10.1988.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo attuativo della Legge 146/90 diventa in via sperimentale parte aggiuntiva del vigente C.C.N.L. ed a richiesta di una delle Parti potrà essere riverificato a far data dal 1° 4.1992.